



# COMUNE DI AGEROLA

## REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO SU STRADA

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del..... - Delibera n°.....

### **Art. 1 OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle aree di parcheggio a pagamento su strada non custodite, ubicate nel territorio del comune di Agerola, così come identificate da apposita delibera di Giunta Comunale, in conformità all'art. 7 comma 1° lett. F) e c. 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e succ. m. e i.

### **ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di controllo e della gestione della sosta regolamentata a pagamento, potrà essere effettuato o in modo diretto dall'Amministrazione Comunale, anche attraverso l'ausilio di sua società partecipata, ovvero indirettamente, con affidamento a terzi, previa idonea gara d'appalto e la conseguenziale stipula di apposita convenzione.

### **Art. 3 REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA**

I parcheggi soggetti alla disciplina di cui al presente regolamento sono tutte le aree di sosta presenti nel territorio comunale, soggette al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale, individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, che dovrà provvedere il divieto di sosta, in assenza di tagliando o di idoneo giustificativo di sosta. Il presente regolamento disciplina dunque la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento, che ricadono all'interno delle zone individuate dall'Amministrazione Comunale, con apposito atto deliberativo, in conformità all'7, c.1 lett. f) e c. 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e succ.m. e i.

Gli stalli di sosta autorizzata sono di varie tipologie:

- Stalli blu, a pagamento per qualsiasi utente
- Stalli bianchi, gratuiti per qualsiasi utente
- Stalli riservati a residenti (di colore da definire con apposita delibera) e ad uso esclusivo dei residenti dotati di apposito contrassegno
- Stalli gialli, ad uso esclusivo dei portatori di handicap
- Stalli riservati per il carico e scarico (dello stesso colore definito per i residenti) riservati ad uso esclusivo delle operazioni di carico e scarico merci negli orari riportati su apposita segnaletica verticale presente nelle immediate vicinanze dello stallo e riservata ai residenti fuori dagli orari riportati

#### **Art. 4 TARIFFE, ORARI, MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. L'Amministrazione comunale, provvederà alla determinazione delle tariffe per la sosta a pagamento nonché degli importi relativi alle varie possibili tipologie di abbonamento, con apposito provvedimento della Giunta Municipale. Le tariffe orarie potranno essere differenziate sia per diverse zone del territorio comunale, che per tipologia di autoveicolo, (autovetture, camper, autobus, motocicli etc). La tariffa minima corrisponde, con l'ipotesi di utilizzo del biglietto orario distribuito dai parcometri, ad una sosta di 30 minuti. La regolamentazione della sosta a pagamento avviene mediante Ordinanza Dirigenziale, in cui sono evidenziati orari e giorni di attività, sulla base degli indirizzi forniti con provvedimento della Giunta Municipale.

2. L'utilizzo del parcheggio è ad orario e a pagamento; il pagamento della sosta è in vigore tutti i giorni dell'anno secondo orari che saranno definiti da apposita Determina e che potranno variare in funzione della stagione, nei limiti e nelle forme di cui gli articoli successivi.

3. Gli orari ed i giorni di vigenza della regolamentazione a pagamento saranno esposti al pubblico attraverso apposita segnaletica, conforme ai dettami del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.). Il servizio potrà restare sospeso in caso di assoluta necessità, per lavori, o per casi di forza maggiore, o per manifestazioni varie autorizzate o promosse dall'Ente. Durante l'effettuazione di eventuali mercati settimanali, il servizio resta sospeso.

4. Qualora si dovessero eseguire lavori sulla sede stradale o sui marciapiedi, richiesti da privati cittadini o da enti diversi dall'Amministrazione Comunale, tali da impedire il regolare utilizzo degli stalli di sosta, il titolare dei lavori dovrà corrispondere al comune o all'eventuale gestore, una somma corrispondente al numero di ore di servizio di occupazione degli stalli, secondo le tariffe approvate. Analogamente si procederà nel caso di sosta per operazioni di carico e scarico non eseguibili in altri siti. Per tali occupazioni il gestore del servizio rilascerà apposita ricevuta o emetterà i tagliandi di sosta pari al periodo di occupazione del parcheggio.

5. Per il pagamento della sosta saranno utilizzati i parcometri dislocati nelle varie zone di sosta a pagamento. Il parcometro rilascerà uno scontrino, che dovrà essere esposto, in modo ben visibile all'interno del veicolo, esclusivamente sul cruscotto dell'automobile. Lo scontrino non è cedibile. Il titolo di pagamento dà diritto a sostare fino all'orario di scadenza riportato nello stesso. La sosta è consentita :

- a) previo pagamento della tariffa, principalmente, tramite i parcometri installati presso le aree di sosta e esponendo, in modo chiaramente visibile, il ticket orario emesso dal parcometro per durata della sosta;
- b) previo pagamento della tariffa, tramite tessere a microchip prepagate ricaricabili;
- c) previo pagamento tramite sistemi remoti, con smart phone o eventuali altri nuovi sistemi elettronici di pagamento, che l'Amministrazione eventualmente andrà ad ammettere e ad approvare;
- d) previo pagamento ed esposizione di eventuali abbonamenti in corso di validità.

6. Il pagamento della tariffa oraria a mezzo dei parcometri deve avvenire nell'immediatezza della sosta. Non è prevista alcuna tolleranza di tempo, se non quella strettamente necessaria all'acquisizione o predisposizione del ticket.

7. Il pagamento della sosta del parcheggio su strada consentirà di occupare uno stallo

qualsiasi, per tutto il tempo di validità del tagliando acquistato.

## **Art. 5 ESENZIONI**

Nei parcheggi è consentita la sosta gratuita a:

- a) Veicoli al servizio di persone disabili con esposto regolare contrassegno;
- b) Veicoli di Corpi di Polizia in servizio;
- c) Veicoli dei Vigili del Fuoco in servizio;
- d) Veicoli di soccorso in servizio;
- e) Veicoli delle Forze Armate in servizio;
- f) Veicoli autorizzati dall'Amministrazione Comunale per specifiche esigenze operative;
- g) veicoli elettrici.

## **ARTICOLO 6 - VEICOLI AUTORIZZATI ALLA SOSTA**

1. La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli come classificati dall'art. 54 comma 1, lettere a) e c) del Codice della Strada e per i veicoli con almeno tre ruote. di cui all'art. 53 del predetto codice.

2. I veicoli che eccedono in misura rilevante la misura di uno stallone di parcheggio, sono soggetti al pagamento della tariffa, in proporzione al numero degli stalli occupati.

3. I veicoli a due ruote possono sostare soltanto nelle aree all'uopo destinate dal Comune, con apposita segnaletica.

## **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEGLI UTENTI**

1. Gli utenti sono tenuti a:

- a) rispettare il senso di sosta indicato dalla segnaletica orizzontale;
- b) verificare la segnaletica verticale e l'indicazione dei relativi obblighi;
- c) acquisire e/o predisporre immediatamente l'idoneo titolo attestante il pagamento della tariffa oraria prevista, una volta sostato nelle aree a pagamento e posizionarlo in maniera ben visibile sul cruscotto, all'interno del veicolo;
- d) assicurarsi di aver parcheggiato il proprio veicolo in maniera corretta e da non costituire intralcio alle manovre di altri veicoli. L'obbligo al pagamento della tariffa oraria stabilita scaturisce anche e solo dall'occupazione dell'area a pagamento, con un solo asse del veicolo medesimo;
- e) parcheggiare il veicolo rispettando le norme della circolazione stradale;
- f) lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato ed, inoltre, adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi;
- g) rispettare la segnaletica orizzontale e verticale ivi apposta, nonché le istruzioni eventualmente affisse nei pressi del parcometro e le direttive fornite a voce dal personale addetto, se presente;
- h) custodire con cura i permessi di abbonamento, scontrini o ricevute, restando esclusivamente responsabili di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla loro perdita, sottrazione o dall'uso abusivo di essi;
- i) in caso di smarrimento o deterioramento dell'abbonamento è obbligo dell'utente di informare l'Amministrazione Comunale e/o il Gestore in caso di affidamento a terzi, i quali provvederanno alla sua sostituzione, previo accertamento della legittimità della richiesta;
- l) assicurarsi di aver predisposto il pagamento del titolo nella misura adeguata alle

previsioni di sosta, e, comunque, non inferiore al minimo previsto;

m) acquisire il titolo d'avvenuto pagamento della tariffa anche da altri parcometri con medesima tariffa, ove quello più vicino al proprio veicolo risulti fuori servizio.

## **ART. 8 DIVIETI**

Agli utenti è vietato fatto salvo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada

a) parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto;

b) sostare, senza necessità, nel parcheggio con motore acceso;

c) ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi pubblici;

d) effettuare o far effettuare da altri la pulizia o il lavaggio del veicolo all'interno del parcheggio;

e) scaricare acqua, olio o altri rifiuti che possano sporcare e/o danneggiare il suolo, la vegetazione o altro all'interno dell'area destinata a parcheggio o nelle immediate vicinanze;

f) allontanarsi dal veicolo lasciando all'interno animali o minori o persone diversamente capaci;

g) concedere il proprio titolo di pagamento ad altri;

h) campeggiare e bivaccare nelle aree adibite a parcheggio;

i) fermare o sostare negli stalli adibiti a parcheggio utilizzando i dispositivi di segnalazione luminosa di pericolo (cd. "quattro frecce") ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 7 del D.Lgs. 285/1992 e ss. mm. ed ii.

l) esporre un numero di attestati di pagamento ridondante, rispetto al periodo di sosta in base alla cosiddetta "pluriesposizione"; in caso di prolungamento della sosta, nei limiti massimi consentiti, i tagliandi scaduti dovranno essere rimossi;

## **ARTICOLO 9 - CONDIZIONI GENERALI**

1. Con il pagamento del ticket e/o a seguito con l'uso del parcheggio, l'utente accetta integralmente le condizioni stabilite nel presente regolamento.

2. In ogni caso, per i veicoli presenti durante le ore di funzionamento dei parcheggi, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei gestori che dei conducenti o utilizzatori.

## **Art. 10 SANZIONI**

1. Chiunque lascia in sosta un veicolo in un parcheggio a pagamento, omettendo il pagamento della tariffa prescritta è applicata la sanzione prevista dal codice della strada (art. 157, c. 8 C.d.S.). Tale sanzione si applica anche nei casi di mancata "regolarizzazione", come previsto ai sottostanti punti (A) e (B). del successivo comma 2 del presente articolo.

2. In tutte le aree a pagamento su strada, di cui al presente regolamento, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il versamento della tariffa prevista, può essere "regolarizzato" mediante:

- (A) il pagamento, nel caso in cui la "regolarizzazione" avvenga entro il giorno in cui è avvenuto l'accertamento della violazione, della differenza tra l'importo corrisposto e l'importo dovuto, calcolato tra l'orario di scadenza del titolo abilitativo della sosta esposto e l'orario di effettivo pagamento per la "regolarizzazione", nonché il pagamento a titolo di penale, ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, di un importo definito con apposita

deliberazione di Giunta Comunale;

- (B) il pagamento, nel caso la “regolarizzazione” avvenga entro le ore 12 del giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'accertamento della violazione, della differenza tra l'importo corrisposto e l'importo dovuto, calcolato tra l'orario di scadenza del titolo di sosta esposto e l'orario di termine giornaliero dell'obbligo di pagamento, nonché il pagamento a titolo di penale, ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, di un importo definito con apposita deliberazione di Giunta Comunale;

3. Il pagamento di quanto dovuto per la “regolarizzazione”, potrà essere effettuato con modalità, che saranno oggetto di specifica informazione all'utenza. Dopo le ore 12 del giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'accertamento della violazione la “regolarizzazione” non è più consentita e si applica quanto disposto al comma 1 del presente articolo.

4. Qualora la sosta all'interno degli spazi assoggettati al presente regolamento avvenga esponendo un abbonamento scaduto, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Per le singole fattispecie di violazioni non espressamente previste dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada.

#### **Art. 11 VIGILANZA**

Il Comune di Agerola esercita ogni forma di controllo e vigilanza sulle aree di sosta a pagamento, attraverso la Polizia Municipale, ovvero avvalendosi, ai sensi dell'art. 17 comma 132 e 133 della L. 127/97, di personale dipendente di enti o imprese alle quali è stata affidata la gestione delle aree stesse, nominato con apposito provvedimento sindacale, con il quale vengono conferite funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, limitatamente alle zone oggetto di concessione (ausiliari del traffico). L'attività di notificazione delle violazioni ed esazione delle sanzioni, oltre agli accessori di legge, derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 del presente Regolamento, rimane di competenza dell'Amministrazione Comunale e le relative sanzioni pecuniarie, saranno introitate dal Comune di Agerola; il recupero delle evasioni tariffarie e delle penali previste, sono di competenza degli enti o imprese affidatarie, che provvederanno a definirne le specifiche modalità procedurali, con atto interno da comunicare preventivamente al Comune di Agerola.

#### **ART. 12 – RESPONSABILITÀ PER DANNI**

All'interno del parcheggio l'utente è tenuto a rispettare le norme di comportamento dettate dal Codice della Strada e dalla segnaletica stradale appositamente installata, nonché le indicazioni fornite dal personale incaricato. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune e/o del Gestore. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità riguardante oggetti, bagagli o animali lasciati negli autoveicoli; è fatto divieto inoltre di tenere nei mezzi parcheggiati materiali o oggetti la cui presenza possa comunque costituire invito al furto o pericolo per gli altri mezzi ed i pedoni. Il Comune o gestore non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli ovvero al furto o al

danneggiamento degli stessi da qualsiasi causa determinati. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi danno all'autoveicolo ovvero il furto dello stesso, eventuali furti e sottrazioni di accessori, parti di ricambio o singole parti dell'autoveicolo, comunque verificatesi all'interno del parcheggio, dovranno essere oggetto di tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria, per il tramite forze di polizia.

### **ARTICOLO 13 – NORMA DI RINVIO**

1. Per tutti i veicoli presenti durante le ore del servizio del parcheggio a pagamento su strada non custodito, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e le condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei relativi proprietari che dei conducenti o utilizzatori.

2. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Regolamento si fa riferimento al D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e ss. mm. ed ii. ed alle disposizioni e regolamenti allo stesso collegati, nonché a tutti i provvedimenti amministrativi in materia già adottati, non incompatibili con il presente Regolamento e con la Legge n. 127/1997, art. 17 c. 132.

### **ARTICOLO 14 – PERMESSI DI SOSTA PER I RESIDENTI NELLE AREE DI PARCHEGGIO A LORO DEDICATE**

1. I cittadini residenti nell'ambito del territorio comunale, hanno diritto al rilascio di un permesso per la sosta, con validità annuale, senza alcuna limitazione oraria e senza diritto di riserva del posto, per usufruire degli appositi stalli di parcheggio, così come individuati ed identificati da apposita delibera di Giunta Comunale e a loro destinati nell'ambito del territorio comunale. Per ogni unità abitativa potrà essere rilasciato un solo permesso annuale alle condizioni previste tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale.

2. Ogni permesso potrà riportare un numero massimo di n°2 (due) targhe autorizzate previa verifica dei requisiti di cui all'art. 15 del presente regolamento. Il cittadino domiciliato nell'ambito del territorio comunale, che abbia residenza in altro comune, ma titolare di contratto di fitto ad uso abitativo regolarmente registrato, potrà richiedere il rilascio di un permesso riportante la targa del veicolo, secondo le modalità previste dall'art. 15.

3. Il permesso deve essere esposto, in modo ben visibile all'interno del veicolo censito, sul cruscotto del veicolo ovvero all'interno del parabrezza. È fatto divieto assoluto di esporre copia dei permessi e, pertanto, la sua eventuale esposizione equivarrà alla mancata esposizione e comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per l'occupazione in divieto di sosta e fermata. L'utilizzo improprio del permesso annuale comporterà la revoca dello stesso.

### **ARTICOLO 15 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DEI PERMESSI DI SOSTA PER I RESIDENTI O DOMICILIATI NEL TERRITORIO COMUNALE**

1. I permessi annuali sono rilasciati dagli uffici dell'Amministrazione Comunale o dal Gestore, in caso di affidamento del servizio a terzi, previa vidimazione da parte dell'ufficio comunale preposto.

2. In sede di prima applicazione dell'affidamento del servizio a terzi, il rilascio dei permessi annuale di cui al comma 1 sarà effettuato dagli Uffici dell'Amministrazione comunale.

3 L'eventuale smarrimento o furto del permesso dovrà essere denunciato alle competenti autorità e comunicato alla Amministrazione Comunale o al gestore, in caso di affidamento del servizio a terzi, con trasmissione della copia della relativa denuncia.

4. In caso di alienazione, rottamazione, cambio di proprietà della vettura e cambio di residenza o domicilio dell'intestatario, il permesso dovrà essere restituito all'Amministrazione Comunale o al Gestore, in caso di affidamento del servizio a terzi, e non avrà valore a partire dalla data di uno dei predetti eventi, con tutte le conseguenze di legge.

5. Il permesso viene rilasciato in favore di residenti che siano proprietari, possessori in locazione finanziaria (leasing) o titolari di contratto di noleggio con durata superiore a 12 mesi di veicolo omologato come "autovettura" ovvero "autoveicolo per uso promiscuo" di cui al comma 1, lettere a) e c) dell'art. 54 del Codice della Strada. Gli usufruttuari e comodatari devono dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 l'uso esclusivo del mezzo comunque intestato ad un membro del nucleo familiare di appartenenza.

6. Il permesso viene rilasciato anche in favore di residenti e domiciliati, che siano titolari, soci, amministratori, legali rappresentanti o dipendenti di aziende proprietarie di veicoli affidati agli stessi in uso esclusivo. La relativa richiesta di rilascio di permesso deve essere corredata di idonea documentazione comprovante detti titoli e qualità.

7. Ai fini dell'ottenimento del permesso dovrà essere formulata apposita domanda esclusivamente su un modello predisposto dall'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia di autocertificazione, che dovrà contenere:

- a) generalità del richiedente;
- b) dichiarazione di residenza (per i residenti);
- c) dichiarazione di residenza e domicilio (per i domiciliati);
- d) numeri di targa dei veicoli (massimo due);
- e) dichiarazione di destinazione d'uso di "Civile abitazione" dell'immobile, riportante altresì i dati catastali dello stesso immobile;
- f) dichiarazione di impegno a comunicare all'Amministrazione Comunale o al Gestore, in caso di affidamento del servizio a terzi, ogni futura variazione sui requisiti oggetto dell'agevolazione;
- g) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.

Alla stessa, poi andrà allegata la seguente documentazione:

- a) fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- b) fotocopia della carta di circolazione del/dei veicolo/i per il quale si richiede il permesso;
- c) fotocopia del certificato di proprietà del/dei veicolo/i o comodato registrato (o dichiarazione sostitutiva di certificazione);
- d) copia del contratto per i soggetti intestatari di contratto (registrato) di comodato o di leasing o di noleggio con durata superiore a 12 mesi del veicolo;
- e) dichiarazione del legale rappresentante della società che ha affidato in uso esclusivo e privato il veicolo al richiedente, in qualità di socio, amministratore, dipendente dell'azienda (con allegata copia del documento di affidamento registrato);
- f) copia del contratto di locazione/comodato dell'unità abitativa regolarmente registrata.

8. Il permesso ha validità, in ogni caso, fino al 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, entro e non oltre il 31 gennaio successivo, il richiedente, ai fini del rinnovo, deve presentare apposita istanza corredata da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, tesa a comprovare la persistenza delle condizioni per il rilascio del permesso.

9. Nel caso di intervenuta variazione delle condizioni sottese al rilascio l'istanza di rinnovo dovrà essere corredata da relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti.

10. I titolari di permesso annuale possono chiedere la sostituzione nel titolo in corso di validità della targa di uno o di entrambi i veicoli, previa presentazione della necessaria documentazione di cui all'Art. 15 del presente Regolamento.

11. I contrassegni di abbonamento, opportunamente numerati nonché realizzati utilizzando materiali e tecniche tali da impedirne qualsiasi tentativo di duplicazione o falsificazione, devono contenere:

- la data di rilascio e il periodo di validità;
- i dati identificativi del veicolo autorizzato (targa);
- dati identificativi e sede del richiedente (persona fisica o ditta);
- la tipologia dell'abbonamento;
- la zona in cui è ammessa la sosta in abbonamento;
- i giorni, l'orario o gli orari di validità del contrassegno;
- il tempo massimo di durata della sosta qualora previsto;
- ogni altra informazione ritenuta utile dai competenti uffici comunali.

12. L'autorizzazione deve sempre accompagnare il veicolo cui si riferisce e deve essere esibita, quando richiesta, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs del 30/04/92 n. 285 (C.d.S.).

13. In caso di deterioramento del permesso, il duplicato verrà rilasciato previa restituzione dell'autorizzazione deteriorata

14. Il contrassegno del permesso viene rilasciato entro il termine massimo di giorni 10 (dieci), dalla data di presentazione della domanda, previo pagamento degli oneri se previsti. Entro lo stesso termine verrà comunicato l'eventuale diniego motivato al rilascio del permesso salvo che, esigenze istruttorie, richiedano un termine maggiore.

## **ARTICOLO 16 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore alla scadenza di tale termine.

2. Il presente Regolamento viene inserito, a cura del Segretario Generale, nella Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi del Comune di Agerola.

3. Ogni norma in contrasto con il presente Regolamento è da ritenersi abrogata.

4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente Regolamento e di farlo osservare come atto normativo del Comune di Agerola.